



**Introduzione AA19 UE/AELS**  
Informazioni sul progetto PA19

**Febbraio 2020**

Gentili Signore e Signori,

con la presente desideriamo fornirvi diverse informazioni importanti in merito alle modifiche nel settore dei titoli di soggiorno per cittadini di Stati dell'UE/AELS nonché dei permessi per frontalieri e permessi Ci, necessarie in vista dell'introduzione della carta di soggiorno in formato carta di credito. I permessi L, B e C per cittadini di Stati terzi non subiranno invece nessuna modifica. Cogliamo inoltre l'occasione per rammentarvi alcuni elementi di principio.

1. Titoli di soggiorno in Svizzera

Gli articoli 41-41b, 102a e 102b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) nonché 71-71i e 72-72c dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) costituiscono le basi legali determinanti per i titoli di soggiorno.

Le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono state adeguate in vista del passaggio al formato carta di credito e sono disponibili al link seguente:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html>

Informazioni complementari sui titoli di soggiorno sono disponibili anche sul sito web della SEM all'indirizzo: <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt.html>

2. Destinatari della carta di soggiorno AA19 UE/AELS

I cittadini di Stati dell'UE, ovvero dell'AELS nonché i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato UE/AELS, titolari di un permesso B, C o L ottengono una carta di soggiorno AA19 UE/AELS. Inoltre, a prescindere dalle loro origini, tutte le persone appartenenti alle categorie di stranieri Ci e G ottengono parimenti una carta di soggiorno AA19 UE/AELS. La carta AA19 UE/AELS non è munita di un microchip.

### 3. Produzione della carta di soggiorno AA19 UE/AELS

La produzione del permesso in formato carta di credito è stata affidata alla ditta IDEMIA BV ad Haarlem / NL (di seguito IDEMIA). Le carte sono personalizzate dalla ditta FO-Security a Egg / ZH (di seguito FO-Security). I dati per la produzione del permesso in formato carta di credito sono inoltrati da SIMIC alla FO-Security non appena l'immagine del volto e la firma sono state registrate tramite una postazione di rilevamento biometrico e il permesso è stato rilasciato in SIMIC. FO-Security inoltra il permesso personalizzato per posta raccomandata direttamente al titolare oppure all'autorità cantonale o comunale competente o a terzi (datore di lavoro). Possono essere inviati fino a sei permessi per volta (il tipo d'imballaggio va indicato al momento dell'ordinazione).

Ogni Cantone è libero di impostare il processo di rilascio della carta di soggiorno conformemente alle proprie esigenze, tenendo conto del tipo di espletamento previsto da SIMIC e procedendo ai necessari rilevamenti biometrici (immagine del volto e firma) tramite le postazioni di rilevamento biometrico.

### 4. Informazioni figuranti sulla carta di soggiorno AA19 UE/AELS

#### 4.1. Recto



- 1 Categoria di soggiorno
- 2 Denominazione del documento
- 3 N° della carta di soggiorno
- 4 ID della persona
- 5 Immagine del volto
- 6 ID della persona, Data di nascita, Categoria di stranieri, Durata di validità (in caratteri piccoli)
- 7 Cognome e Nome della / del titolare secondo il documento di viaggio nazionale
- 8 Sesso
- 9 Titolo di soggiorno
- 10 Annotazione
- 11 Nazionalità (Codice ISO a tre lettere)
- 12 Data di nascita
- 13 Durata di validità
- 14 Seconda immagine della / del titolare con effetto stereo
- 15 Firma della / del titolare

## 4.2. Verso



16 Nome come da Registro stato civile (se disponibile) e osservazioni aggiuntive del servizio di migrazione. Dati del datore di lavoro sui permessi G

17 Data e luogo di emissione e servizio di migrazione (con indicazione della sigla a due lettere del Cantone)

18 Luogo di nascita

19 Data di entrata

20 ID della persona e riferimento cantonale

21 Zona leggibile dalla macchina

## 4.3. Informazioni aggiuntive

In SIMIC il nome dev'essere inserito integralmente. Lo spazio disponibile per l'iscrizione del nome sulla carta di soggiorno è invece limitato. Se oltrepassa lo spazio disponibile, il nome è interrotto automaticamente dal segno «.» (non occorre un'operazione da parte dei Cantoni).

La data di nascita è indicata nella sequenza giorno, mese, anno, con otto cifre (GG MM AAAA). Se il giorno o il mese oppure entrambi non sono noti, le cifre sconosciute non vengono registrate in SIMIC e sulla carta sono sostituite con «XX».

Il sesso è inserito in forma abbreviata (F = femminile; M = maschile).

Se non è possibile inserire la firma della persona interessata (p.es. nel caso di un bambino in tenera età), al posto della firma sono iscritti tre asterischi «\*\*\*».

Ogni carta ottiene un numero di documento individuale già prima della personalizzazione.

## 5. Emolumenti e fatturazione

### 5.1. Emolumenti

Secondo l'articolo 123 capoverso 2 LStrl, il Consiglio federale stabilisce l'ammontare *massimo* degli emolumenti cantonali. I Cantoni sono liberi di prevedere emolumenti inferiori. Gli emolumenti sono retti dall'articolo 8 dell'ordinanza sugli emolumenti LStrl (OEEmol-LStrl; RS 142.209).

A causa della sostituzione dei permessi cartacei in essere mediante una carta di soggiorno senza microchip sono state eseguite le seguenti modifiche della OEEmol-LStrl.

- 30 franchi per tutti i cambiamenti nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiedono il rilascio di una nuova carta di soggiorno, nello specifico per il cambiamento di indirizzo (art. 8 cpv. 1 lett. j). Per i cittadini UE/AELS non coniugati minori di 18 anni questo emolumento ammonta a 20 franchi al massimo (art. 8 cpv. 4 lett. c).
- 15 franchi per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma in vista del rilascio della carta di soggiorno non biometrica (art. 8 cpv. 3 lett. b).

Per i cittadini dell'UE/AELS e per i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE/AELS l'emolumento per il rilascio e la proroga della carta di soggiorno (categorie L, B, Ci e G), incluso il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma, ammonta tuttora a 65 franchi al massimo (art. 8 cpv. 4 lett. a) e per le persone non coniugate minori di 18 anni a 30 franchi (art. 8 cpv. 4 lett. c). L'emolumento massimo per persone non coniugate minori di 18 anni si applica anche nel caso del permesso C.

Esempi di calcolo (a seconda del caso gli emolumenti vanno sommati):

	Stato terzo con B in CHF	Stato terzo con C in CHF	UE/AELS con B in CHF	UE/AELS con C in CHF
Rilascio di una prima carta di soggiorno	137.-- (95+20+22)	137.-- (95+20+22)	65.--	120.-- (95+15+10)
Proroga senza rilevamento biometrico	97.-- (75+22)	87.-- (65+22)	65.--	75.-- (65+10)
Proroga con rilevamento biometrico (il termine di cinque anni per la conservazione dei dati biometrici è scaduto oppure occorre un nuovo rilevamento biometrico)	117.-- (75+20+22)	107.-- (65+20+22)	65.--	90.-- (65+15+10)

Le aliquote massime degli emolumenti che possono essere prelevati dai Cantoni sono descritte in maniera esaustiva nel allegato 1.

Gli emolumenti per la procedura di rilascio del permesso, il rilevamento dell'immagine del volto e della firma nonché l'erogazione e la produzione della carta di soggiorno vanno ai Cantoni. Questi ultimi devono tuttavia versare alla SEM un importo a copertura dei costi del sistema SIMIC (si veda all'art. 10 cpv. 2). L'emolumento per il rilascio della carta di soggiorno non biometrica (art. 8 cpv. 2 lett. b) copre i costi di produzione veri e propri nonché gli oneri cantonali.

## 5.2. Fatturazione

IDEMIA fattura mensilmente ai Cantoni i costi per la produzione delle carte di soggiorno ordinate. Le fatture distinguono i diversi tipi di carta di soggiorno. Nella medesima fattura IDEMIA preleva la partecipazione ai costi della SEM per la gestione dell'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) unicamente per il rilascio di carte di soggiorno con microchip. Per le carte senza microchip non è prelevato nessun contributo per l'ICP. I Cantoni possono fatturare addizionalmente al titolare i costi per l'invio raccomandato della carta di soggiorno (art. 2 OEmol-LStrI in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza generale sugli emolumenti, OgeEm, RS 172.041.1).

I Cantoni possono gestire le fatture per le carte di soggiorno nel sistema SIMIC. All'occorrenza possono adeguare gli importi degli emolumenti per le carte di soggiorno. Eventualmente vanno aggiunti gli emolumenti per il rilevamento dell'immagine del volto e della firma nonché per la produzione della carta di soggiorno. In questo caso tutti gli emolumenti vanno registrati contemporaneamente in SIMIC. I Cantoni possono scegliere se utilizzare a tal fine il sistema SIMIC o un sistema di fatturazione proprio.

## 6. Controllo dell'identità e rilevamento dei dati

In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno l'autorità cantonale o comunale competente controlla fisicamente l'identità del titolare (art. 71f cpv. 1 OASA). Se l'interessato possiede un documento biometrico (passaporto nazionale, carta d'identità o carta di soggiorno), il servizio competente controlla anche il documento in questione e i dati biometrici in esso registrati. In occasione del rinnovo della carta di soggiorno, il controllo dell'identità è facoltativo (art. 71f cpv. 3 OASA). La SEM raccomanda tuttavia ai Cantoni di procedere a questo controllo.

Prima di ogni registrazione di dati, l'autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno (si veda l'art. 71e cpv. 1 OASA).

I Cantoni devono garantire che la carta di soggiorno sia effettivamente rilasciata alle persone che vi hanno diritto. Questa responsabilità sussiste sia internamente (ossia nei riguardi di altri Cantoni e della Confederazione) sia nei riguardi degli Stati Schengen (per le carte di soggiorno con microchip per cittadini di Stati terzi).

## 7. Banche dati RIPOL e SIS

Alla notifica della perdita o del furto di una carta di soggiorno in formato carta di credito, il Cantone immette le pertinenti informazioni nei sistemi RIPOL e SIS. Idem in caso di ritiro della carta di soggiorno, qualora la carta non possa essere effettivamente ritirata. I dati devono riferirsi in modo specifico al numero della carta di soggiorno in questione e non al suo titolare.

Anche in caso di conseguimento fraudolento di una carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 253 del Codice penale svizzero (CP) occorre segnalare il fatto in RIPOL.

## 8. Nome da riportare sulla carta di soggiorno

Rimandiamo alla disciplina circostanziata dell'istruzione del DFGP del 1° gennaio 2012 sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri, consultabile all'indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/aufenthaltsregelung.html>

## 9. Passaggio dal permesso cartaceo all'AA19 UE/AELS

La carta di soggiorno AA19 UE/AELS sarà introdotta in modo scaglionato per Cantone e categoria di permesso. Dal 1° novembre al 31 dicembre 2019 è stato condotto un progetto pilota con la partecipazione dei Cantoni Ginevra (carta di soggiorno L), Svitto e Turgovia (tutte le categorie di carta di soggiorno), San Gallo (carta di soggiorno G) nonché la città di Berna (carte di soggiorno C e Ci). L'introduzione per gli altri Cantoni è stata liberata al 1° gennaio 2020. I Cantoni Appenzello Esterno, Nidvaldo e Uri hanno introdotto tutte le categorie di permessi di soggiorno UE/AELS a questa data. La transizione dell'ultimo Cantone alla nuova carta di soggiorno è prevista per il giugno 2021. Durante la fase transitoria potrà capitare che una persona che cambia Cantone si trasferisca da un Cantone che rilascia la carta di soggiorno a uno che rilascia ancora il permesso cartaceo. In questo caso il Cantone in cui la persona si trasferisce deve ritirare e distruggere la carta di soggiorno.

Se un Cantone ha introdotto la carta di soggiorno AA19 UE/AELS per una categoria di permessi, in occasione della prima mutazione di un permesso cartaceo di tale categoria scatta automaticamente l'ordinazione di una carta di soggiorno e il mandato per il rilevamento dell'immagine del volto e della firma, a prescindere dal tipo di mutazione (p.es. cambiamento di domicilio o di stato civile).

Tutte le informazioni utili per l'allestimento della carta di soggiorno AA19 UE/AELS sono riunite nella documentazione per la formazione «Carta di soggiorno AA19 UE/AELS», reperibile sul sito intranet della SEM (accessibile solo tramite il portale SSO).

<https://portal.ejpd.admin.ch/intrabfmk-publ/content/bfm/it/home/dokumentation/informatik/zemis/schulungsunterlagen/aug.html>

## 10. Preparativi in vista dell'introduzione

L'introduzione avviene a inizio mese. Almeno due settimane prima dell'introduzione di una o più categorie di carte di soggiorno UE/AELS nel vostro Cantone dovete informarne il team di progetto SEM (naa@sem.admin.ch) affinché possa procedere ai necessari adeguamenti.

Se del caso, favorite indicare anche le informazioni seguenti:

- testi degli avvisi in vista del rilevamento biometrico per cittadini UE/AELS nonché per l'azienda in caso di permessi G, ove tali testi divergano da quelli previsti per gli avvisi AA10 per cittadini di Stati terzi. Gli avvisi sono stabiliti nella lingua del comune di residenza o del comune di lavoro per i permessi G. Se il vostro cantone è bilingue, i testi degli avvisi devono esserci comunicati in tutte le lingue utilizzate.
- Opzioni standard per l'invio di carte di soggiorno L, B, C e Ci AA19 UE/AELS e per permessi G, qualora divergano dai dati dell'AA10.

Eventualmente occorrerà adeguare gli emolumenti (si veda il cap. 5).

I casi trasmessi alla SEM prima del passaggio all'AA19 UE/AELS non potranno più essere trattati dopo la transizione. In tal caso vi sarà inviato un elenco di questi casi non più trattabili. Per consentire alla SEM di trattarli occorrerà riprenderli, registrare le opzioni di invio e se del caso il mandato di rilevamento dei dati biometrici e trasmetterli nuovamente. Per contenere il numero di questi casi vi raccomandiamo di ridurre al minimo l'inoltro di queste categorie durante le due settimane che precedono il passaggio alla nuova carta di soggiorno.

## 11. Supporto

Fino all'introduzione dell'AA19 UE/AELS nel vostro Cantone, il team di progetto specifico della SEM è a vostra disposizione per qualsiasi informazione supplementare ([naa@sem.admin.ch](mailto:naa@sem.admin.ch)). In seguito, sarà a vostra disposizione il nostro Servizio Supporto (tel. 058 464 55 40 o [support@sem.admin.ch](mailto:support@sem.admin.ch)).

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mathias Stettler

Vicedirettore

Allegato 1: Panoramica degli emolumenti cantonali massimi dal 1° novembre 2019 riguardanti l'emissione dei titoli di soggiorno – movimenti di tasse SIMIC